

COMUNE DI VERGIATE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 54 DEL 27/11/08

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI

INDICE

PRINCIPI	
ART. 1) PROFILI ISTITUZIONALI.....	3
ART. 2) VALORI ETICI E CULTURALI.....	3
DEFINIZIONI ED AMBITO GENERALE	
ART.3) DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE.	3
ART.4) COMPETENZE DEL SINDACO	4
DISPOSIZIONI GENERALI	
ART.5) DIVIETO DI MALTRATTAMENTO	4
ART. 6) SEQUESTRO DEGLI ANIMALI	5
ART. 7) SMARRIMENTO	5
ART.8) CASI DI AVVELENAMENTO DI ANIMALI.....	6
ART. 9) DETENZIONE ED ESPOSIZIONE DI ANIMALI NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI FISSI, AMBULANTI ED OCCASIONALI	6
ART.10) DIVIETO DI SPETTACOLI E INTRATTENIMENTI CON L'UTILIZZO DI ANIMALI	6
ART.11) TRASPORTO DEGLI ANIMALI	7
DISPOSIZIONI PER SINGOLE SPECIE	
GATTI	
.....	
ART.12) DEFINIZIONE DEI TERMINI USATI.....	7
ART.13) PROPRIETÀ DEI GATTI LIBERI.....	7
ART.14) CONTROLLO SANITARIO E CURA DELLE COLONIE FELINE	8
ART.15) CURA DELLE COLONIE FELINE DA PARTE DEI/DELLE GATTAI/E.....	8
CANI	
.....	
ART.16) ANAGRAFE CANINA.....	8
ART.17) CUSTODIA.....	9
ART.18) ATTIVITÀ MOTORIA E RAPPORTI SOCIALI.....	9
ART.19) DIVIETO DI DETENZIONE DEI CANI ALLA CATENA.....	9
ART. 20) DIMENSIONI DEI RECINTI.....	10
ART.21) ADDESTRAMENTO DEI CANI.....	10
ART.22) DIVIETO DI CATTURA CANI RANDAGI.....	10
ART.23) DIVIETO DI UTILIZZO DI CUCCIOLI O ANIMALI PER ACCATTONAGGIO... ..	10
ART.24) ACCESSO AI GIARDINI, PARCHI ED AREE PUBBLICHE.....	10
ART.25) ACCESSO NEGLI ESERCIZI PUBBLICI E NEI LOCALI ED UFFICI APERTI AL PUBBLICO	11
ART.26) OBBLIGO DI RACCOLTA DEGLI ESCREMENTI.....	11
DISPOSIZIONI FINALI	
ART.27) SANZIONI.....	12
ART.28) VIGILANZA.....	12
Art. 29) INCOMPATIBILITA' ED ABROGAZIONI DI NORME.....	12.

PRINCIPI

Art. 1 - Profili istituzionali.

Il Comune di Vergiate, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalla Legge 17/08/1991 n. 281 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" e dalla Legge Regionale di attuazione, 20/07/2006 n. 16, anche al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute, il benessere e l'ambiente, promuove la prevenzione del randagismo, la protezione e la tutela degli animali di affezione e ne sancisce il diritto alla dignità di esseri viventi ed il rispetto delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche, condannando ogni tipo di maltrattamento, compreso l'abbandono.

Art. 2 - Valori etici e culturali.

- Il Comune di Vergiate riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con la cura degli animali.
- Il Comune di Vergiate opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione, soprattutto in quello rivolto all'infanzia ed ai giovani, il rispetto degli animali ed il principio della corretta convivenza con gli stessi.
- Il Comune di Vergiate ritiene che la corretta osservanza da parte dei proprietari e/o detentori degli animali di tutte le vigenti normative in campo ambientale e veterinario sia condizione essenziale per il rispetto e la tutela degli animali stessi, finalizzata alla serena convivenza tra le specie.

DEFINIZIONI ED AMBITO GENERALE

Art. 3 - Definizioni ed ambito di applicazione

- Ai fini del presente regolamento, per animali di affezione si intendono quelli che stabilmente od occasionalmente convivono con l'uomo, mantenuti per compagnia e che possono svolgere attività utili all'uomo.
- Il presente regolamento riguarda la tutela di tutti gli animali di affezione che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale di Vergiate.

Art. 4 - Competenze del Sindaco.

- Il Sindaco, sulla base delle leggi vigenti esercita la tutela e la cura degli animali di affezione che vivono stabilmente o temporaneamente nel territorio comunale, vigilando a mezzo degli organi competenti sui maltrattamenti, gli atti di crudeltà e l'abbandono degli stessi.
- Per le finalità sopraindicate, il Comune collabora con le associazioni per la protezione degli animali che operano sul territorio, sia nell'organizzazione di iniziative di sensibilizzazione per la prevenzione del randagismo che nelle azioni di contrasto al maltrattamento.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 5 - Divieto di maltrattamento

- A tutti gli animali dovrà essere garantita con continuità la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.
- È fatto assoluto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti di animali e quindi di percuoterli.
- È vietato uccidere intenzionalmente, danneggiare e mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali; l'attività venatoria e di pesca è consentita sul territorio comunale di Vergiate secondo le disposizioni di legge nazionali e regionali vigenti.
- È vietato tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.
- È vietato tenere animali in isolamento o in condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali.
- È vietato tenere animali isolati oppure segregati in contenitori inadeguati o scatole, anche se poste all'interno di appartamenti o di altri locali (anche commerciali) senza luce naturale ed adeguato ricambio d'aria.
- È vietato detenere animali in gabbia se non nei casi di trasporto, di cure e di esposizione per la vendita da parte degli esercizi commerciali. Fanno inoltre eccezione uccelli e piccoli roditori (delle specie la cui detenzione è permessa dalle leggi vigenti), nonché altri animali che, per le loro caratteristiche, possono comportare elementi di pericolosità.
- È vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica. L'attività di addestramento degli animali della specie canina, quando effettuata a fini commerciali o, comunque, nei confronti di cani di proprietà di persone terze, potrà essere esercitata esclusivamente da personale in possesso di documentata formazione

professionale o di comprovata e dimostrata esperienza; l'attivazione e l'esercizio dell'attività di addestratore deve essere comunicata al Comune ed al Servizio Veterinario dell'ASL. Nella comunicazione dovrà essere contestualmente indicata la tipologia di addestramento che si intende praticare (guardia – difesa personale – obbedienza – agility – etc.)

- E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto alla normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse clandestine e dei combattimenti tra animali.
- Si vieta su tutto il territorio comunale la vendita e l'esposizione di animali colorati artificialmente.
- E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei cofani degli autoveicoli.
- E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
- E' vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione a motore;
- E' vietato tenere animali in autoveicoli in sosta senza adeguato ricambio d'aria o con finestrini completamente chiusi. Per il periodo compreso fra il giorno 15 maggio ed il 30 settembre è assolutamente vietato tenere animali nelle automobili in sosta al sole.
- E' vietato abbandonare animali di qualsiasi specie sul territorio del comune.

Art. 6 - Sequestro degli animali

Ogni animale deve essere tenuto a cura del proprietario o del detentore in buone condizioni igienico-sanitarie, curato e accudito secondo necessità. In caso di animali tenuti in stato di denutrizione, di sofferenza per precarie condizioni di salute e/o in evidenti condizioni di maltrattamento, gli organi di vigilanza, avvalendosi del competente Servizio di vigilanza sanitaria veterinaria, accertano la violazione e provvedono al suo ricovero presso idonee strutture autorizzate, che potranno affidarlo in custodia a persone in possesso dei requisiti ritenuti adeguati; le strutture di cui sopra potranno affidare l'animale in adozione a persone che ne facciano richiesta.

Art. 7 - Smarrimento

- La scomparsa per qualsiasi causa di un cane deve essere denunciata dal proprietario, possessore o detentore entro 7 giorni alla Polizia Locale.
- Chiunque rinvenga un cane vagante è tenuto a darne pronta comunicazione alla Polizia Locale del comune in cui è avvenuto il rinvenimento consegnandolo al più presto alla struttura o fornendo le indicazioni necessarie al suo ritiro.

- La comunicazione del ritrovamento del cane al proprietario, possessore o detentore comporta l'obbligo del ritiro entro 5 giorni e del pagamento dei costi sostenuti per la cattura, le eventuali cure ed il mantenimento.

Art. 8 - Avvelenamento di animali

- E' severamente proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi ai quali possono accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazioni e disinfestazione, che devono essere eseguite secondo la normativa vigente in materia e con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie di animali.
- I medici veterinari hanno l'obbligo di denunciare tutti i casi di sospetto avvelenamento di animali dichiarando, se possibile, il tipo di veleno usato e la zona in cui si sono verificati all'Azienda Sanitaria Locale ed al Comune di Vergiate che attiveranno le procedure previste dalla legge.

Art. 9 - Detenzione ed esposizione di animali negli esercizi commerciali fissi, ambulanti ed occasionali.

La vendita degli animali negli esercizi commerciali in possesso delle regolari autorizzazioni previste deve avvenire nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente articolo al fine di evitare situazioni di stress o di sovraffollamento.

- E' vietato destinare al commercio o esporre cani o gatti di età inferiore ai sessanta giorni.
- L'esposizione degli animali in vetrina o all'esterno degli esercizi commerciali fissi non è consentita per più di quattro ore giornaliere complessive, con unica eccezione dei pesci in acquario. A tal fine l'esercizio deve disporre di adeguati spazi o modalità per il riposo degli animali quando sia trascorso il periodo di esposizione.
- Gli animali esposti all'esterno degli esercizi commerciali di cui al comma precedente dovranno essere sempre riparati dal sole e dalle intemperie; gli animali dovranno comunque essere sempre provvisti dell'acqua e del cibo necessari.
- Le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita e/o l'esposizione di animali, hanno l'obbligo di tenere gli stessi in esposizione per non più di cinque ore giornaliere, protetti dal sole e dalle intemperie, fornendo loro il cibo e l'acqua necessari.

Art. 10 - Divieto di spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali.

- E' vietata, su tutto il territorio comunale, qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato effettuato a scopo di lucro che contempli, in maniera totale oppure parziale, l'utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche; il divieto di cui sopra

non si applica alle gare ippiche svolte in luoghi autorizzati, ai circhi, alle sfilate inerenti rievocazioni storiche e culturali, ai concorsi, alle esposizioni agricolo-zootecniche.

- Nei circhi non possono essere utilizzati animali di qualsiasi specie in spettacoli traumatici per gli animali stessi o lesivi per la loro incolumità.

Art. 11 - Trasporto degli animali

- Il trasporto dei cani su mezzi pubblici é consentito nel rispetto delle norme imposte dall'Ente gestore del servizio.
- E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da provocare loro sofferenze e/o danni fisici. Pertanto gli automezzi o i contenitori utilizzati per il trasporto devono essere tali da consentire agli animali il mantenimento della posizione eretta ovvero di sdraiarsi e rigirarsi.
- Qualora il tempo di trasporto superi le due ore i contenitori dovranno essere dotati di idoneo strumento per consentire l'abbeveraggio.

DISPOSIZIONI PER SINGOLE SPECIE

GATTI

Art. 12 - Definizione dei termini usati

- I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti ed è vietato a chiunque maltrattarli o allontanarli dal loro habitat.
- Per "gatto libero" si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.
- Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo.
- Le persone che si occupano a titolo di volontariato della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà sono denominate "gattari" o "gattare".

Art. 13 - Proprietà dei gatti liberi

- I gatti liberi che vivono nel territorio comunale appartengono al Patrimonio Indisponibile dello Stato.
- Le Associazioni Animaliste, anche con la collaborazione dei "gattari/re", possono prelevare i gatti liberi delle colonie in caso di necessità di cure o per altre emergenze, provvedendo successivamente alla loro opportuna ricollocazione.

- I cittadini che provvedono ad alimentare gli animali devono rimuovere giornalmente e comunque entro sei ore i contenitori e i resti di alimenti.

Art. 14 - Controllo sanitario e cura delle colonie feline

- L'Azienda Sanitaria, in base alla normativa vigente, provvede alla vigilanza sanitaria delle colonie feline ed alla sterilizzazione dei gatti liberi in collaborazione con il Comune.
- La cattura dei gatti liberi, ai fini della cura e della sterilizzazione e la loro reimmissione nelle colonie di provenienza, potrà essere effettuata dall'Azienda Sanitaria, in collaborazione con il Comune e con le associazioni di volontariato.

Art. 15 - Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattari/re

- Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattari/re, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi; al gattaro/ra deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà comunale, anche in concessione, dell'intero territorio.
- L'accesso dei/delle gattari/re a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario.
- I/le gattari/re sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto.
- Le colonie feline sono tutelate dal Comune di Vergiate che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili.
- Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono, salvo comprovate e documentate esigenze di carattere sanitario.
- I gatti facenti parte delle colonie feline allo stato libero devono essere catturati per gli adempimenti di cui alla Legge 281/91 per conto dell'Amministrazione Comunale da personale ASL o da membri di Associazioni Protezionistiche o da privati cittadini.

CANI

Art. 16 – Anagrafe canina

I cani devono essere iscritti all'anagrafe canina regionale e muniti di appositi microchip di riconoscimento, ai sensi dell'art. 7 della L. R. n. 16 del 20 luglio 2006.

- Il Proprietario, il possessore o il detentore , anche temporaneo, ivi compreso chi ne fa commercio, è tenuto ad iscriverlo all'anagrafe canina il proprio cane entro 15 giorni dall'inizio del possesso o entro quarantacinque giorni dalla nascita.
- In caso di cessione definitiva, colui che cede il cane è tenuto a farne denuncia all'anagrafe canina entro 15 giorni dall'evento. Il nuovo proprietario è comunque tenuto ad adempiere agli obblighi di cui al comma precedente

Art. 17 - Custodia

- E' vietato detenere cani all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo rialzato dal suolo e chiuso almeno su tre lati e munito di tetto, ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie. La struttura dovrà essere opportunamente coibentata ed il tetto impermeabilizzato. Al di sopra della cuccia potrà essere posta una adeguata copertura, avente altezza non superiore a mt. 1.70, che permetta al cane di poter espletare le proprie funzioni fisiologiche anche in caso di pioggia ed a protezione dai raggi solari. Le strutture di cui sopra dovranno essere realizzate nel rispetto delle norme edilizie vigenti e tenendo conto del decoro urbano.
- I cani tenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere per consentirgli l'opportuna attività motoria.
- Ai cani, accompagnati dal proprietario o detentore, tenuti al guinzaglio e, ove necessario, muniti anche della apposita museruola, è consentito l'accesso, nei modi consentiti a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi giardini, parchi e esercizi pubblici situati nel territorio comunale, salvo quelli per cui è previsto il divieto a norma delle Leggi o Regolamenti vigenti.

Art. 18 - Attività motoria e rapporti sociali

- Chi tiene un cane dovrà di norma consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria.
- I cani custoditi in recinti o terrazze devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore a quella minima richiesta dal successivo art. 20.

Art. 19 - Divieto di detenzione dei cani alla catena

- E' fatto assoluto divieto di detenere cani a catena fissa di lunghezza inferiore a 4 metri, ovvero a metri 3 qualora la catena possa scorrere su un cavo aereo della lunghezza di almeno 4 metri e di altezza di almeno 2 metri, onde permettere all'animale di muoversi senza rimanere impigliato e poter raggiungere il riparo, il contenitore dell'acqua e del cibo.
- In entrambi i casi le catene devono essere munite di due moschettoni ruotanti alle estremità.

Art. 20 - Dimensioni dei recinti

Nel caso di cani tenuti in recinti, questi devono avere una superficie non inferiore ai 9 (nove) mq. e ogni recinto non può contenere più di due cani adulti più gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento. Ogni cane adulto in più richiede un aumento della superficie del recinto di almeno 3 (tre) mq.

Art. 21 - Addestramento dei cani

- E' fatto assoluto divieto addestrare animali per guardia o per altri scopi ricorrendo a violenze fisiche o psichiche, o a percosse, o all'uso di strumenti cruenti quali collari elettrici, con punte o altro.
- E' altresì vietato l'allevamento e l'addestramento di cani per il combattimento.

Art. 22 - Divieto di cattura cani randagi

E' fatto assoluto divieto di mettere in atto catture di animali randagi e/o vaganti, ad eccezione di quelle effettuate da operatori o incaricati del Comune o delle ASL competenti nei casi e per gli scopi previsti dalle leggi vigenti.

Art. 23 - Divieto di utilizzo di cuccioli o animali per accattonaggio

- E' fatto divieto di utilizzare per la pratica dell'accattonaggio animali domestici in condizioni tali da determinare stati di maltrattamento, o cuccioli ancora lattanti o da svezzare, oppure in cattivo stato di salute.
- I cuccioli di qualsiasi specie non possono essere usati come premi e quindi regalati per iniziative commerciali, fieristiche e pubblicitarie.

Art. 24 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

E' fatto obbligo a coloro che conducono cani in luogo pubblico di rispettare le seguenti disposizioni:

a) I cani dovranno essere tenuti a guinzaglio la cui lunghezza dovrà essere adeguata alle varie situazioni; in ambienti pubblici quali: mercati, manifestazioni sportive e simili, i cani dovranno anche essere dotati di

museruola. In particolare tale prescrizione si applica ai cani di media e grossa taglia, con carattere vivace o di aspetto o indole aggressiva;

b) Gli escrementi degli animali dovranno essere raccolti con mezzi idonei e adeguatamente smaltiti, da coloro che accompagnano i cani, con la sola esclusione dei non vedenti;

c) E' fatto assoluto divieto di accesso ai cani nelle aree verdi attrezzate per il gioco dei bambini o per lo svolgimento di attività sportive, sugli arenili ed in tutte le altre aree in cui tale divieto venga indicato con specifica idonea cartellonistica.

Art. 25

- Accesso negli esercizi pubblici e nei locali ed uffici aperti al pubblico.

- Il cane, al seguito del proprietario o detentore a qualsiasi titolo, può accedere nei modi consentiti dal presente articolo, a tutti gli esercizi pubblici ed agli uffici aperti al pubblico, salvo quelli per cui è previsto il divieto a norma delle leggi o regolamenti vigenti;
- I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi pubblici e nei locali e uffici aperti al pubblico dovranno rispettare le disposizioni di cui al comma 1 lettere a) dell'art.24 avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.
- Agli esercizi pubblici, commerciali ed ai locali aperti al pubblico viene concessa la facoltà o meno di ammettere all'interno dei locali gli animali, purché espongano all'ingresso e in maniera visibile il logo indicante il divieto; è facoltà degli stessi predisporre all'esterno appositi ed adeguati strumenti atti all'accoglienza ed alla custodia degli animali durante la permanenza dei proprietari all'interno dell'esercizio o del locale stesso.

Art. 26 - Obbligo di raccolta degli escrementi

- I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo e smaltire adeguatamente gli stessi .
- E' vietato abbandonare in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell'intero territorio comunale gli escrementi depositati dai cani durante le loro passeggiate.
- I proprietari o detentori di cani con l'esclusione di quelli per la guida di non vedenti e da essi accompagnati, devono rimuovere tutti gli escrementi depositati dai propri cani ed hanno altresì l'obbligo di portare al seguito la paletta o sacchetto o ogni altro strumento raccoglitore comunque richiudibile e specificatamente destinato a quell'uso, da esibire in caso di controllo, per una igienica raccolta o rimozione degli escrementi, a pena di sanzione amministrativa.

L'amministrazione comunale si impegna a dotare il territorio comunale ed in particolare le aree pubbliche di contenitori idonei alla raccolta degli escrementi raccolti dai proprietari o detentori dei cani.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 - Sanzioni.

- Tutte le violazioni alle norme contenute nel presente regolamento sono comminate ai sensi del capo 1° della Legge 24/11/1981 n° 689 e dell' art. 7 bis Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267.
- Per le contravvenzioni alle norme di cui al presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative previste dall' art. 21 della Legge Regionale n. 16 del 20/07/2008 e dall'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267, fatte salve in ogni caso eventuali responsabilità penali in materia, in particolare ai sensi della legge n. 189 del 20.07.2004 ad oggetto "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate".

Art. 28 - Vigilanza.

Oltre a tutti i soggetti previsti dalla Legge n. 689/81, sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia locale, le Guardie Zoofile, le Guardie Ambientali Volontarie e i Volontari dell'Ente Nazionale Protezione Animali.

Art. 29 - Incompatibilità ed abrogazione norme.

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le norme precedenti e con esso incompatibili previste da altre disposizioni comunali, ivi comprese le ordinanze comunali vigenti in materia di tutela degli animali.